Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 669/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (UE) n. 212/2010 della Commissione del 12 marzo 2010	L 65	16	13.3.2010
►**M2**	Regolamento (UE) n. 878/2010 della Commissione del 6 ottobre 2010	L 264	1	7.10.2010
►**M3**	Regolamento (UE) n. 1099/2010 della Commissione del 26 novembre 2010	L 312	9	27.11.2010
►**M4**	Regolamento (UE) n. 187/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011	L 53	45	26.2.2011
►**M5**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2011 della Commissione del 4 maggio 2011	L 115	5	5.5.2011
►**M6**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2011 della Commissione del 9 agosto 2011	L 205	15	10.8.2011
►**M7**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1277/2011 della Commissione dell'8 dicembre 2011	L 327	42	9.12.2011
►**M8**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 294/2012 della Commissione del 3 aprile 2012	L 98	7	4.4.2012
►**M9**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 514/2012 della Commissione del 18 giugno 2012	L 158	2	19.6.2012
►**M10**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 889/2012 della Commissione del 27 settembre 2012	L 263	26	28.9.2012
►**M11**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1235/2012 della Commissione del 19 dicembre 2012	L 350	44	20.12.2012

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 219 del 20.8.2010, pag. 23 (669/2009)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 669/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ([1]), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5 e l'articolo 63, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ([2]), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce un quadro armonizzato di regole generali per l'organizzazione di controlli ufficiali a livello comunitario, tra cui i controlli ufficiali sull'introduzione dei mangimi e degli alimenti provenienti da paesi terzi. Esso stabilisce inoltre la compilazione di un elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale che, sulla base dei rischi noti o emergenti, deve essere oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata nei territori di cui all'allegato I («l'elenco»). Tale livello accresciuto di controlli dovrebbe consentire da un lato di contenere in modo più efficace il rischio noto o emergente e dall'altro di raccogliere dati accurati relativi al monitoraggio riguardanti la presenza o la prevalenza di risultati sfavorevoli derivanti dalle analisi di laboratorio.

(2) Nella redazione dell'elenco è necessario prendere in considerazione determinati criteri che consentirebbero di identificare un rischio esistente o emergente legato a uno specifico mangime o alimento di origine non animale.

(3) In attesa dell'adozione di una metodologia standardizzata e di criteri per la redazione dell'elenco, ai fini della stesura e dell'aggiornamento dell'elenco è necessario considerare i dati risultanti dalle notifiche ricevute mediante il sistema di allarme rapido per

([1]) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
([2]) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

▼B

gli alimenti e i mangimi (RASFF), istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, le relazioni dell'Ufficio alimentare e veterinario, le relazioni ricevute dai paesi terzi, gli scambi di informazioni tra la Commissione, gli Stati membri e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare nonché le valutazioni scientifiche.

(4) Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che gli Stati membri, al fine di organizzare il livello accresciuto di controlli, devono designare particolari punti di entrata che abbiano accesso alle appropriate strutture di controllo per i vari tipi di mangimi e alimenti. Di conseguenza, conviene fissare nel presente regolamento i requisiti minimi per i punti di entrata designati al fine di garantire un grado di uniformità nell'efficacia dei controlli.

(5) Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che gli Stati membri, al fine di organizzare il livello accresciuto di controlli, devono richiedere agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili delle partite di notificare anticipatamente l'arrivo e la natura di tali partite. Di conseguenza, al fine di garantire un approccio uniforme in tutta la Comunità, conviene stabilire un modello di documento comune di entrata (DCE) per le importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale contemplate nel presente regolamento. Il DCE deve essere messo a disposizione delle autorità doganali al momento della dichiarazione delle partite per l'immissione in libera pratica.

(6) Inoltre, al fine di garantire una certa uniformità all'interno della Comunità nell'ambito del livello accresciuto di controlli ufficiali, è opportuno stabilire nel presente regolamento che tali controlli devono comprendere controlli documentari, controlli d'identità e controlli fisici.

(7) Per organizzare il livello accresciuto di controlli ufficiali devono essere messe a disposizione adeguate risorse finanziarie. È opportuno pertanto che gli Stati membri riscuotano le tasse necessarie a coprire i costi sostenuti per tali controlli. Il calcolo di tali tasse deve essere effettuato conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 882/2004.

(8) La decisione 2005/402/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, recante misure di emergenza relative al peperoncino, ai prodotti derivati dal peperoncino, alla curcuma e all'olio di palma [1] stabilisce che tutte le partite di tali prodotti devono essere accompagnate da un rapporto d'analisi attestante che il prodotto non contiene nessuna delle sostanze chimiche seguenti: Sudan I (numero CAS 842-07-9), Sudan II (numero CAS 3118-97-6), Sudan III (numero CAS 85-86-9), Sudan IV (numero CAS 85-83-6). Dall'adozione di tali provvedimenti, la frequenza delle notifiche al RASFF è diminuita, il che indica un miglioramento significativo della situazione per quanto concerne la presenza di coloranti Sudan nei prodotti in questione. È pertanto opportuno eliminare l'obbligo di fornire il rapporto d'analisi per ogni partita di prodotti importati, di cui alla decisione 2005/402/CE, e stabilire invece un livello accresciuto e uniforme di controlli da effettuare sulle partite ai punti di entrata nella Comunità. La decisione 2005/402/CE deve pertanto essere abrogata.

[1] GU L 135 del 28.5.2005, pag. 34.

▼B

(9) La decisione 2006/504/CE della Commissione, del 12 luglio 2006, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti ([1]) stabilisce l'aumento della frequenza dei controlli (50 % di tutte le partite) da effettuare per individuare la presenza di aflatossine nelle arachidi originarie del Brasile. Dall'adozione di tali provvedimenti, la frequenza delle notifiche al RASFF relative alla presenza di aflatossine nelle arachidi originarie del Brasile è diminuita. È pertanto opportuno interrompere i provvedimenti di cui alla decisione 2006/504/CE riguardo a tali merci, che dovrebbero invece essere soggette ad un uniforme e accresciuto livello di controlli al punto di entrata nella Comunità. La decisione 2006/504/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(10) L'applicazione dei requisiti minimi concernenti i punti di entrata designati può presentare difficoltà pratiche agli Stati membri. Il presente regolamento deve pertanto disporre l'istituzione di un periodo di transizione durante il quale tali requisiti possono essere applicati progressivamente. Di conseguenza, durante il periodo di transizione le autorità competenti negli Stati membri devono essere autorizzate ad effettuare i controlli d'identità e i controlli fisici necessari in punti di controllo diversi da quelli designati come punti di entrata. In tali casi, i punti di controllo devono soddisfare i requisiti minimi per i punti di entrata designati stabiliti nel presente regolamento.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 applicabili, nei punti di entrata nei territori di cui all'allegato I di detto regolamento, alle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Aggiornamenti dell'allegato I

Al fine di redigere e modificare regolarmente l'elenco di cui all'allegato I, è necessario prendere in considerazione almeno le seguenti fonti di informazioni:

a) i dati risultanti dalle notifiche ricevute mediante il RASFF;

b) le relazioni e le informazioni risultanti dalle attività dell'Ufficio alimentare e veterinario;

c) le relazioni e le informazioni ricevute dai paesi terzi;

([1]) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21.

▼B

d) gli scambi di informazioni tra la Commissione, gli Stati membri e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare;

e) le valutazioni scientifiche, ove appropriato.

L'elenco di cui all'allegato I deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a) «documento comune di entrata (DCE)», il documento, il cui modello è riportato nell'allegato II, che deve essere completato dall'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o dal suo rappresentante, come stabilito all'articolo 6, nonché dall'autorità competente che conferma il completamento dei controlli ufficiali;

b) «punto di entrata designato (PED)», il punto di entrata, indicato all'articolo 17, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CE) n. 882/2004, in uno dei territori elencati nell'allegato I di detto regolamento; nel caso di trasporto marittimo in cui le partite sono scaricate da una nave e poi caricate su un'altra per trasportarle a un porto di un altro Stato membro, quest'ultimo porto deve essere considerato il punto di entrata designato;

c) «partita», una quantità di qualsiasi mangime o alimento di origine non animale elencato nell'allegato I del presente regolamento, avente la medesima classe o descrizione, coperto dagli stessi documenti, convogliato dagli stessi mezzi di trasporto e proveniente dagli stessi paesi terzi o dalla stessa parte di essi.

Articolo 4

Requisiti minimi per i punti di entrata designati

Fatto salvo l'articolo 19, i punti di entrata designati dispongono almeno di quanto segue:

a) sufficiente personale debitamente qualificato ed esperto per effettuare i prescritti controlli delle partite;

b) strutture adeguate dove l'autorità competente può effettuare i controlli necessari;

c) istruzioni dettagliate riguardo al campionamento per l'analisi e all'invio di tali campioni per l'analisi a un laboratorio designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 («laboratorio designato»);

d) magazzini in cui conservare in buone condizioni le partite (e le partite condizionate in container) per il periodo di tempo in cui vengono trattenute, ove appropriato, in attesa dei risultati delle analisi di cui alla lettera c) e un numero sufficiente di locali, tra cui depositi frigoriferi, per i casi in cui la natura della partita richieda una temperatura controllata;

e) attrezzature idonee per lo scarico della merce e attrezzature adeguate per effettuare il campionamento ai fini dell'analisi;

▼B

f) la possibilità di effettuare lo scarico della merce e il campionamento ai fini dell'analisi in un luogo protetto, qualora necessario;

g) un laboratorio designato in grado di effettuare le analisi di cui alla lettera c), la cui ubicazione consenta che i campioni vi siano trasportati in tempi brevi.

Articolo 5

Elenco dei punti di entrata designati

Gli Stati membri tengono e mettono a disposizione del pubblico su Internet, per ognuno dei prodotti di cui all'allegato I, un elenco aggiornato dei punti di entrata designati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo Internet al quale sono reperibili tali elenchi.

La Commissione pubblica sul proprio sito a scopo informativo gli indirizzi Internet nazionali per accedere agli elenchi.

Articolo 6

Notifica previa delle partite

Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i loro rappresentanti notificano con adeguato anticipo la data e l'ora previste dell'arrivo fisico della partita al punto di entrata designato nonché la natura della partita.

A tale scopo, essi completano la parte I del documento comune di entrata e trasmettono quest'ultimo alle autorità competenti al punto di entrata designato, almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita.

Articolo 7

Lingua dei documenti comuni di entrata

I documenti comuni di entrata devono essere redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata designato.

Uno Stato membro può tuttavia consentire che i documenti comuni di entrata siano redatti in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

Articolo 8

Livello accresciuto di controlli ufficiali ai punti di entrata designati

1. L'autorità competente al punto di entrata designato effettua senza indebiti ritardi:

a) controlli documentari su tutte le partite entro 2 giorni lavorativi dall'arrivo al PED, salvo in caso di circostanze eccezionali e inevitabili;

b) controlli fisici e d'identità, tra cui analisi di laboratorio, alla frequenza indicata nell'allegato I e in modo da rendere impossibile agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o ai loro rappresentanti di prevedere quale particolare partita sarà soggetta a tali controlli; i risultati dei controlli fisici devono essere disponibili non appena tecnicamente possibile.

▼B

2. Al termine dei controlli di cui al paragrafo 1, l'autorità competente:

a) completa la sezione pertinente della parte II del documento comune di entrata, mentre il funzionario responsabile dell'autorità competente timbra e firma l'originale di tale documento;

b) fa una copia del documento comune di entrata firmato e timbrato e la conserva.

L'originale del documento comune di entrata accompagna la partita durante il trasporto successivo fino al raggiungimento della destinazione conformemente a quanto indicato nel DCE.

L'autorità competente al PED può autorizzare il trasporto successivo della partita in attesa dei risultati dei controlli fisici. Nel caso in cui venga concessa l'autorizzazione, l'autorità competente al PED notifica l'autorità competente al punto di destinazione e si adottano appropriate soluzioni per garantire che la partita rimanga sotto il costante controllo delle autorità competenti del PED e che non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli.

Nei casi in cui la partita è trasportata in attesa che siano disponibili i risultati dei controlli fisici, si rilascia a tale scopo una copia certificata del DCE originale.

Articolo 9

Circostanze particolari

1. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può autorizzare le autorità competenti di un determinato punto di entrata designato che sottostà a particolari vincoli geografici ad effettuare i controlli fisici presso i locali di un operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'efficienza dei controlli effettuati presso il PED non risulta pregiudicata;

b) i locali soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4 e sono approvati a tale scopo dallo Stato membro;

c) si adottano appropriate soluzioni per garantire che la partita rimanga sotto il costante controllo delle autorità competenti del PED dal momento dell'arrivo al PED e che non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, in circostanze eccezionali, la decisione di aggiungere un nuovo prodotto all'elenco dell'allegato I può prevedere che i controlli d'identità e fisici sulla partita di tale prodotto siano effettuati dall'autorità competente del luogo di destinazione quale indicato nel DCE, ove appropriato presso i locali dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, se sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nonché le seguenti condizioni:

a) la natura altamente deperibile del prodotto o le specifiche caratteristiche dell'imballaggio fanno sì che l'esecuzione delle operazioni di campionamento presso il PED causerebbe inevitabilmente un grave rischio per la sicurezza alimentare o danneggerebbe il prodotto in misura inaccettabile;

▼B

b) le autorità competenti al PED e le autorità competenti che effettuano i controlli fisici adottano appropriate modalità di cooperazione per garantire che:

i) la partita non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli;

ii) i requisiti in materia di rendicontazione di cui all'articolo 15 siano pienamente soddisfatti.

Articolo 10

Immissione in libera pratica

L'immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o del loro rappresentante, di un documento comune di entrata o del suo equivalente elettronico debitamente completato dall'autorità competente una volta effettuati tutti i controlli prescritti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, e una volta noti i risultati favorevoli dei controlli fisici, ove richiesti.

Articolo 11

Obblighi per gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti

Nei casi in cui le caratteristiche particolari della partita lo giustificano, l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o il loro rappresentante mettono a disposizione dell'autorità competente:

a) sufficienti risorse umane e logistiche per lo scarico della partita, in modo da permettere i controlli ufficiali;

b) attrezzature adeguate per effettuare il campionamento ai fini dell'analisi nel caso di trasporti speciali e/o di forme particolari di imballaggio, qualora le attrezzature normali non permettano di effettuare un campionamento rappresentativo.

Articolo 12

Frazionamento delle partite

Le partite non vengono frazionate fino al completamento del livello accresciuto di controlli ufficiali e del documento comune di entrata da parte dell'autorità competente a norma dell'articolo 8.

In caso di successivo frazionamento della partita, una copia autenticata del documento comune di entrata accompagna ciascuna frazione della partita fino all'immissione in libera pratica.

Articolo 13

Non conformità

Se i controlli ufficiali accertano una non conformità, il funzionario responsabile dell'autorità competente completa la parte III del documento comune di entrata e si prendono provvedimenti conformemente agli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.

▼B

Articolo 14

Tasse

1. Gli Stati membri garantiscono la riscossione di tasse a copertura dei costi sostenuti per il livello accresciuto di controlli ufficiali di cui al presente regolamento, a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 27, paragrafo 4, e conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili della partita, o i loro rappresentanti, pagano le tasse di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

Presentazione di una relazione alla Commissione

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione in merito alle partite ai fini di una valutazione continua dei mangimi e degli alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I.

La relazione è presentata trimestralmente, entro la fine del mese successivo a ogni trimestre.

2. La relazione comprende le seguenti informazioni:

a) i dettagli di ogni partita, tra cui:

i) le dimensioni in termini di peso netto della partita;

ii) il paese di origine di ogni partita;

b) il numero di partite soggette al campionamento ai fini dell'analisi;

c) i risultati dei controlli di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

3. La Commissione compila le relazioni che riceve conformemente al paragrafo 2 e le mette a disposizione degli Stati membri.

Articolo 16

Modifica della decisione 2006/504/CE

La decisione 2006/504/CE è così modificata:

1) all'articolo 1, lettera a), i punti iii), iv) e v) sono soppressi,

2) all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per ogni partita di prodotti alimentari provenienti dal Brasile;»

3) all'articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 17

Abrogazione della decisione 2005/402/CE

La decisione 2005/402/CE è abrogata.

▼B

Articolo 18

Applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2010.

▼M1

Articolo 19

Misure transitorie

1. Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora un punto di entrata designato non disponesse delle strutture richieste per procedere ai controlli fisici e d'identità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), prima che le merci siano dichiarate pronte per l'immissione in libera pratica tali controlli possono essere effettuati in un altro punto di controllo nello stesso Stato membro, autorizzato a tale scopo dall'autorità competente, a patto che tale punto di controllo soddisfi i requisiti minimi stabiliti all'articolo 4.

2. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico sul loro sito Internet l'elenco dei punti di controllo autorizzati a norma del paragrafo 1.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼**M11**

ALLEGATO I

Mangimi e alimenti di origine non animale oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti (utilizzazione prevista)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
Uve secche *(Alimenti)*	0806 20		Afghanistan (AF)	Ocratossina A	50
Nocciole (con guscio o sgusciate) *(Mangimi e alimenti)*	0802 21 00; 0802 22 00		Azerbaigian (AZ)	Aflatossine	10
Anguria o cocomero *(Alimenti)*	0807 11 00		Brasile (BR)	Salmonella	10
— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate *(Mangimi e alimenti)*	— 1202 41 00 — 1202 42 00 — 2008 11 10 — 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		Brasile (BR)	Aflatossine	10
Fragole (congelate) *(Alimenti)*	0811 10		Cina (CN)	Norovirus ed epatite A	5
Brassica oleracea (altri prodotti commestibili del genere Brassica, «broccoli cinesi») (13) *(Alimenti — freschi o refrigerati)*	ex 0704 90 90	40	Cina (CN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (14)	10
Paste alimentari secche *(Alimenti)*	ex 1902 11 00; ex 1902 19 10; ex 1902 19 90; ex 1902 20 10; ex 1902 20 30; ex 1902 20 91; ex 1902 20 99; ex 1902 30 10; ex 1902 30 10	10 10 10 10 10 10 10 10 91	Cina (CN)	Alluminio	10
Pomeli *(Alimenti — freschi)*	ex 0805 40 00	31; 39	Cina (CN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (11)	20

▼**M11**

Mangimi e alimenti (utilizzazione prevista)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
Tè, anche aromatizzato *(Alimenti)*	0902		Cina (CN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (10)	10
— Melanzane — Melone amaro (*Momordica charantia*) *(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)*	— 0709 30 00; ex 0710 80 95 — ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	72 70 70	Repubblica dominicana (DO)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (3)	10
— Fagiolo asparago (*Vigna unguiculata* spp. *sesquipedalis*) — Peperoni (dolci e altri) (*Capsicum* spp.) *(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)*	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00 — 0709 60 10; ex 0709 60 99 — 0710 80 51; ex 0710 80 59	10 10 20 20	Repubblica dominicana (DO)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (3)	20
— Arance fresche o secche — Melagrane — Fragole *(Alimenti — frutta fresca)*	— 0805 10 20; 0805 10 80 — ex 0810 90 75 — 0810 10 00	 30	Egitto (EG)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (7)	10
Peperoni (dolci e altri) (*Capsicum* spp.) *(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)*	0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59	20 20	Egitto (EG)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (12)	10
— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi *(Mangimi e alimenti)*	— 1202 41 00 — 1202 42 00 — 2008 11 10		Ghana (GH)	Aflatossine	50

▼**M11**

Mangimi e alimenti (utilizzazione prevista)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
Foglie di curry (*Bergera/Murraya koenigii*) *(Alimenti — erbe aromatiche)*	ex 1211 90 86	10	India (IN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (5)	50
— *Capsicum annuum*, interi	— 0904 21 10		India (IN)	Aflatoxins	10
— *Capsicum annuum*, tritati o polverizzati	— ex 0904 22 00	10			
— Altri frutti essiccati del genere *Capsicum*, interi, diversi dai peperoni dolci (*Capsicum annuum*)	— 0904 21 90				
— Curry (prodotti derivati dal peperoncino)	— 0910 91 05				
— Noci moscate *(Myristica fragrans)*	— 0908 11 00; 0908 12 00				
— Macis *(Myristica fragrans)*	— 0908 21 00; 0908 22 00				
— Zenzero *(Zingiber officinale)*	— 0910 11 00; 0910 12 00				
— *Curcuma longa* (curcuma) *(Alimenti — spezie essiccate)*	— 0910 30 00				
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		India (IN)	Aflatossine	20
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti preparate o conservate *(Mangimi e alimenti)*	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
Gombo *(Alimenti — freschi)*	ex 0709 99 90	20	India (IN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (2)	50

▼**M11**

Mangimi e alimenti (utilizzazione prevista)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
— Noci moscate *(Myristica fragrans)* — Macis *(Myristica fragrans)* *(Alimenti — spezie essiccate)*	— 0908 11 00; 0908 12 00 — 0908 21 00; 0908 22 00		Indonesia (ID)	Aflatossine	20
— Piselli non sgranati — Fagioli non sgranati (*Alimenti — freschi o refrigerati)*	— ex 0708 10 00 — ex 0708 20 00	40 40	Kenya (KE)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (16)	10
Semi di anguria/cocomero (*Egusi, Citrullus lanatus*) e prodotti derivati *(Alimenti)*	ex 1207 70 00; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99	10 30 50	Nigeria (NG)	Aflatossine	50
Menta *(Alimenti — erbe aromatiche)*	ex 1211 90 86	30	Marocco (MA)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (17)	10
Semi di anguria/cocomero (*Egusi, Citrullus lanatus*) e prodotti derivati *(Alimenti)*	ex 1207 70 00; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99	10 30 50	Sierra Leone (SL)	Aflatossine	50
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (*Capsicum* spp.) *(Alimenti — freschi)*	ex 0709 60 99	20	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (9)	10
— Foglie di coriandolo — Basilico — Menta *(Alimenti — erbe aromatiche)*	— ex 0709 99 90 — ex 1211 90 86 — ex 1211 90 86	72 20 30	Thailandia (TH)	Salmonella (6)	10

▼**M11**

Mangimi e alimenti (utilizzazione prevista)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
— Foglie di coriandolo — Basilico (*Alimenti — erbe aromatiche*)	— ex 0709 99 90 — ex 1211 90 86	72 20	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (4)	20
— Fagiolo asparago (*Vigna unguiculata* spp. *sesquipedalis*) — Melanzane — Cavoli *(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)*	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00 — 0709 30 00; ex 0710 80 95 — 0704; ex 0710 80 95	10 10 72 76	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (4)	20
— Peperoni (*Capsicum annuum*) — Pomodori (*Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate*)	— 0709 60 10; 0710 80 51 — 0702 00 00; 0710 80 70		Turchia (TR)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (8)	10
Uve secche *(Alimenti)*	0806 20		Uzbekistan (UZ)	Ocratossina A	50
— Foglie di coriandolo — Basilico — Menta — Prezzemolo *(Alimenti — erbe aromatiche)*	— ex 0709 99 90 — ex 1211 90 86 — ex 1211 90 86 — ex 0709 99 90	72 20 30 40	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (15)	20
— Gombo — Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (*Capsicum* spp.) *(Alimenti — freschi)*	— ex 0709 99 90 — ex 0709 60 99	20 20	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (15)	20
— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi	— 1202 41 00 — 1202 42 00 — 2008 11 10		Sud Africa (ZA)	Aflatossine	10

▼**M11**

Mangimi e alimenti (utilizzazione prevista)	Codice NC ([1])	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
— Arachidi altrimenti preparate o conservate *(Mangimi e alimenti)*	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				

([1]) Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con «ex».
([2]) Segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, metamidofos, triazofos, endosulfan, monocrotofos, metomil, tiodicarb, diafentiuron, tiametoxam, fipronil, oxamil, acetamiprid, indoxacarb, mandipropamid.
([3]) Segnatamente residui delle seguenti sostanze: amitraz, acefato, aldicarb, benomil, carbendazim, clorfenapir, clorpirifos, CS2 (ditiocarbammati), diafentiuron, diazinon, diclorvos, dicofol, dimetoato, endosulfan, fenamidone, imidacloprid, malation, metamidofos, metiocarb, metomil, monocrotofos, ometoato, oxamil, profenofos, propiconazolo, tiabendazolo, tiacloprid.
([4]) Segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, carbaril, carbendazim, carbofurano, clorpirifos, clorpirifos-metile, dimetoato, etion, malation, metalaxil, metamidofos, metomil, monocrotofos, ometoato, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon, triazofos, dicrotofos, EPN, triforina.
([5]) Segnatamente residui delle seguenti sostanze: triazofos, oxidemeton-metile, clorpirifos, acetamiprid, thiametoxam, clotianidin, metamidofos, acefato, propargite, monocrotofos.
([6]) Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).
([7]) Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbendazim, ciflutrin, ciprodinil, diazinon, dimetoato, etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, esaflumuron, lambda-cialotrina, metiocarb, metomil, ometoato, oxamil, fentoato, tiofanato-metile.
([8]) Segnatamente residui delle seguenti sostanze: metomil, oxamil, carbendazim, clofentezine, diafentiuron, dimetoato, formetanato, malation, procimidone, tetradifon, tiofanato-metile.
([9]) Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbofurano, metomil, ometoato, dimetoato, triazofos, malation, profenofos, protiofos, etion, carbendazim, triforina, procimidone, formetanato.
([10]) Segnatamente residui delle seguenti sostanze: buprofezina; imidacloprid; fenvalerato e esfenvalerato (somma di isomeri RS e SR); profenofos; trifluralin; triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)].
([11]) Segnatamente residui delle seguenti sostanze: triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), paration metile, fentoato, methidation.
([12]) Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbofurano (somma), clorpirifos, cipermetrina (somma), ciproconazolo, dicofol (somma), difenoconazolo, dinotefuran, etion, flusilazol, folpet, procloraz, profenofos, propiconazolo, tiofanato-metile e triforina.
([13]) Specie di *Brassica oleracea* L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Conosciute anche come «Kai Lan», «Gai Lan», «Gailan», «Kailan», «Chinese bare Jielan».
([14]) Segnatamente residui delle seguenti sostanze: clorfenapir, fipronil, carbendazim, acetamiprid, dimetomorf e propiconazolo.
([15]) Segnatamente residui delle seguenti sostanze: clorfenapir, carbofurano, carbendazim (somma), clorpirifos, profenofos, permetrina, esaconazolo, difenoconazolo, propiconazolo, fipronil, propargite, flusilazol, fentoato, cipermetrina, metomil, quinalfos, pencicuron, metidation, dimetoato (somma), fenbuconazolo.
([16]) Segnatamente residui delle seguenti sostanze: dimetoato (somma), clorpirifos, acefato, metamidofos, metomil, diafentiuron, indoxacarb.
([17]) Segnatamente residui delle seguenti sostanze: clorpirifos, cipermetrina, dimetoato (somma), endosulfan (somma), exaconazolo, paration-metile (somma), metomil, flutriafol, carbendazim (somma), flubendiamide, miclobutanil, malation (somma).

▼B

ALLEGATO II

DOCUMENTO COMUNE DI ENTRATA (DCE)

COMUNITÀ EUROPEA — **Documento comune di entrata, DCE**

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata

I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese + codice ISO	I.2. Numero di riferimento del DCE PED Numero di unità del PED
I.3. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Paese + codice ISO	I.4. Responsabile della partita Nome Indirizzo 1.5. Paese di origine + codice ISO 1.6 Paese di spedizione + codice ISO
I.7. Importatore Nome Indirizzo Codice postale Paese + codice ISO	I.8. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale Paese + codice ISO
I.9. Arrivo al PED (data prevista) Data:	I.10. Documenti Numero Data di rilascio
I.11. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐ Autocarro ☐ Identificazione: Riferimento documentale:	
I.12. Descrizione della merce	I.13. Codice del prodotto (codice SA) I.14. Peso lordo/peso netto I.15. Numero di colli
I.16. Temperatura ambiente ☐ refrigerata ☐ congelata ☐	I.17. Tipo di imballaggio
I.18. Merce certificata per Consumo umano ☐ Trasformazione supplementare ☐ Mangimi ☐	
I.19. Numero del sigillo e numero del container	
I.20. Per il trasporto verso ☐ Punto di controllo Numero d'unità del punto di controllo	I.21.
I.22. Per l'importazione ☐	I.23.
I.24. Mezzo di trasporto al punto di controllo Vagone ☐ Numero di registrazione Aereo ☐ Numero del volo Nave ☐ Nome Autocarro ☐ Numero di targa	
I.25. Dichiarazione Il sottoscritto, responsabile del carico sopra descritto, certifica che a sua conoscenza le dichiarazioni riportate nella parte I del presente documento sono veritiere e complete e si impegna a rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 882/2004, tra cui il pagamento dei costi derivanti dai controlli ufficiali, e i conseguenti provvedimenti ufficiali in caso di non conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti.	Luogo e data della dichiarazione Nome del firmatario Firma

▼B

COMUNITÀ EUROPEA **Documento comune di entrata, DCE**

Parte II: decisione relativa alla partita

II.1. Numero di riferimento del DCE:	II.2. Riferimento del documento doganale
II.3. Controlli documentali Soddisfacente ☐ Non soddisfacente ☐	II.4. Partita selezionata per controlli fisici Sì ☐ No ☐
II.5. IDONEO per il trasferimento ☐ Punto di controllo Numero d'unità del punto di controllo	
II.6. NON IDONEI ☐ 1. Rispedizione ☐ 2. Distruzione ☐ 3. Trasformazione ☐ 4. Impiego per altri fini ☐	II.7. Dati relativi alle destinazioni controllate (II.6) Numero di approvazione (se pertinente) Indirizzo Codice postale
II.8. Identificazione completa del PED e timbro ufficiale ☐ PED Timbro: Numero di unità del PED	II.9. Ispettore ufficiale Il sottoscritto, ispettore ufficiale del PED, certifica che i controlli sulla partita sono stati eseguiti conformemente alle norme comunitarie.
II.10.	II.11. Controllo d'identità: Sì ☐ No ☐ Soddisfacente ☐ Non soddisfacente ☐
II.12. ▶(1)Controlli fisici◀: Soddisfacente ☐ Non soddisfacente ☐	II.13. Esami di laboratorio: Sì ☐ No ☐ Per la ricerca di Risultati: Soddisfacente ☐ Non soddisfacente ☐
II.14. IDONEO per l'immissione in libera pratica ☐ Consumo umano ☐ Trasformazione supplementare ☐ Mangimi ☐ Altri ☐	II.15.
II.16. NON AMMESSA ☐ 1. Rispedizione ☐ 2. Distruzione ☐ 3. Trasformazione ☐ 4. Impiego per altri fini ☐	II.17. Motivo del rifiuto della partita 1. Certificato assente o non valido (ove appropriato) ☐ 2. Identificazione: confusione nei documenti ☐ 3. Problemi di igiene ☐ 4. Contaminazione chimica ☐ 5. Contaminazione microbiologica ☐ 6. Altro ☐
II.18. Dati relativi alle destinazioni controllate (II.16) Numero di approvazione (se pertinente) Indirizzo Codice postale	
II.19. Partita risigillata Numero del nuovo sigillo:	
II.20. Identificazione completa del PED/punto di controllo e timbro ufficiale Timbro:	II.21. Ispettore ufficiale Il sottoscritto, ispettore ufficiale del PED/punto di controllo, certifica che i controlli sulla partita sono stati eseguiti conformemente alle norme comunitarie. Nome e cognome (in stampatello): Data: Firma:

Parte III: Controllo

III.1. Dettagli della rispedizione: Numero del mezzo di trasporto: Vagone ☐ Aereo ☐ Nave ☐ Autocarro ☐ Paese di destinazione: + codice ISO Data:
III.2. Follow up Unità dell'autorità locale competente ☐ Arrivo della partita Sì ☐ No ☐ Corrispondenza della partita Sì ☐ No ☐
III.3. Ispettore ufficiale Nome e cognome (in stampatello): Unità n. Indirizzo Firma: Data: Timbro:

▶(1) C1

▼M1

Note orientative per la compilazione del DCE

In generale:	Completare il documento comune di entrata in lettere maiuscole. Le note si riferiscono alla casella che reca lo stesso numero.
Parte I	**Salvo indicazioni contrarie, questa parte deve essere completata dall'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o dal suo rappresentante**.
Casella I.1.	Speditore/esportatore: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore dei mangimi e degli alimenti) che invia la partita. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.
Casella I.2.	Tale casella deve essere compilata dalle autorità del punto di entrata designato (PED).
Casella I.3.	Destinatario: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore dei mangimi e degli alimenti) alla quale la partita è destinata. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.
Casella I.4.	Responsabile della partita: la persona (l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, il suo rappresentante o la persona che effettua la dichiarazione a suo nome) che è responsabile della partita al momento della presentazione al PED e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti a nome dell'importatore. Indicare nome e indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.
Casella I.5.	Paese di origine: paese terzo dal quale proviene la merce o dove essa è stata coltivata, raccolta o prodotta.
Casella I.6.	Paese di spedizione: paese terzo in cui la partita viene caricata a bordo del mezzo di trasporto finale per essere spedita nell'Unione.
Casella I.7.	Importatore: nome e indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.
Casella I.8.	Luogo di destinazione: indirizzo di consegna nell'Unione. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.
Casella I.9.	Arrivo al PED: indicare la data prevista di arrivo della partita al PED.
Casella I.10.	Documenti: indicare la data di rilascio e il numero dei documenti ufficiali che accompagnano la partita, ove appropriato.
Casella I.11.	Indicare tutti i dettagli relativi al mezzo di trasporto di arrivo: per il trasporto aereo indicare il numero di volo, per il trasporto marittimo il nome della nave, per il trasporto stradale il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio, per il trasporto ferroviario il numero del treno e del vagone. Riferimento documentale: il numero della lettera di trasporto aereo, della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto su ferrovia o su strada.
Casella I.12.	Descrizione della merce: fornire una descrizione dettagliata del prodotto (tra cui il tipo per i mangimi).
Casella I.13.	Codice prodotto o codice SA del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane.

▼M1

Casella I.14.	Peso lordo: peso totale in chilogrammi. È pari alla massa aggregata del prodotto nel suo contenitore immediato e di tutto l'imballaggio, esclusi i contenitori e le attrezzature per il trasporto. Peso netto: peso del prodotto in chilogrammi, escluso l'imballaggio. La massa netta e la massa delle merci senza imballaggio.
Casella I.15.	Numero di colli.
Casella I.16.	Temperatura: selezionare la temperatura appropriata di trasporto/magazzinaggio.
Casella I.17.	Tipo d'imballaggio: identificare il tipo d'imballaggio del prodotto.
Casella I.18.	Impiego per il quale è destinato il prodotto: selezionare la casella appropriata: «consumo umano» se il prodotto è destinato al consumo umano senza precedente selezione o altro trattamento fisico, «trasformazione supplementare» se il prodotto è destinato al consumo umano dopo tale trattamento, «mangimi» se il prodotto è destinato al consumo animale.
Casella I.19.	Indicare, se del caso, tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container.
Casella I.20.	Trasferimento a un punto di controllo: durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, il PED deve selezionare tale casella per consentire il trasporto successivo a un altro punto di controllo.
Casella I.21.	Non pertinente.
Casella I.22.	Per le importazioni: selezionare tale casella se la partita è destinata all'importazione nell'Unione (articolo 8).
Casella I.23.	Non pertinente.
Casella I.24.	Selezionare il mezzo di trasporto adeguato.
Parte II	**Questa parte deve essere completata dall'autorità competente**.
Casella II.1.	Utilizzare lo stesso numero di riferimento della casella I.2.
Casella II.2.	Questa casella può essere completata dai servizi doganali, se del caso.
Casella II.3.	Controlli documentali: compilare per tutte le partite.
Casella II.4.	L'autorità competente del PED indica se la partita è selezionata per i controlli fisici, i quali, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, possono essere effettuati in un punto di controllo diverso.
Casella II.5.	Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, l'autorità competente del PED indica, in seguito a controlli documentali soddisfacenti, a quale punto di controllo può essere trasportata la merce per controlli d'identità e fisici.
Casella II.6.	Indicare chiaramente i provvedimenti necessari in caso di rifiuto della partita dovuto a risultati insoddisfacenti dei controlli documentali o d'identità. In caso di «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini», indicare nella casella II.7 l'indirizzo dello stabilimento di destinazione.

▼**M1**

Casella II.7.	Indicare, se del caso, il numero di approvazione e l'indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora fosse richiesto un ulteriore controllo della partita, ad esempio per la casella II.6 «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini».
Casella II.8.	Apporre il timbro ufficiale dell'autorità competente del PED.
Casella II.9.	Firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del PED.
Casella II.10.	Non pertinente.
Casella II.11.	L'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, l'autorità competente del punto di controllo, indica i risultati dei controlli d'identità.
Casella II.12.	L'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, l'autorità competente del punto di controllo, indica i risultati dei controlli fisici.
Casella II.13.	L'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, l'autorità competente del punto di controllo, indica i risultati delle prove di laboratorio. Indicare la categoria della sostanza o dell'agente patogeno per i quali si effettua la prova di laboratorio.
Casella II.14.	Utilizzare questa casella per tutte le partite pronte per l'immissione in libera pratica nell'Unione.
Casella II.15.	Non pertinente.
Casella II.16.	Indicare chiaramente i provvedimenti necessari in caso di rifiuto della partita dovuto a risultati insoddisfacenti dei controlli d'identità o dei controlli fisici. In caso di «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini», indicare nella casella II.18 l'indirizzo dello stabilimento di destinazione.
Casella II.17.	Motivi del rifiuto: se del caso, aggiungere le informazioni pertinenti. Selezionare la casella corrispondente.
Casella II.18.	Indicare, se del caso, il numero di approvazione e l'indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora fosse richiesto un ulteriore controllo della partita, ad esempio per la casella II.16, «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini».
Casella II.19.	Utilizzare tale casella se il sigillo originale apposto su una partita viene distrutto all'apertura del container. Si conserva a tal fine un elenco consolidato di tutti i sigilli che sono stati utilizzati.
Casella II.20.	Apporre qui il timbro ufficiale dell'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, dell'autorità competente del punto di controllo.
Casella II.21.	Firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, dell'autorità competente del punto di controllo.

▼**M1**

Parte III	**Questa parte deve essere completata dall'autorità competente.**
Casella III.1.	Dettagli della rispedizione: l'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, l'autorità competente del punto di controllo, indica il mezzo di trasporto utilizzato, la sua identificazione, il paese di destinazione e la data della rispedizione non appena noti.
Casella III.2.	Follow-up: indicare l'unità dell'autorità competente locale che è responsabile, ove appropriato, della supervisione in caso di «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini» della partita. L'autorità competente indica qui i risultati dell'arrivo della partita e se essa corrisponde a quanto atteso.
Casella III.3.	Firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del funzionario responsabile del punto di controllo, in caso di «rispedizione». Firma del funzionario responsabile dell'autorità competente locale in caso di «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini».